

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5652 del 11/11/2021 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: LODIGIANI LUIGI SRL. ATTIVITÀ: "COSTRUZIONI MECCANICHE" SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLO', VIA GIORDANI N. 47 E N. 37. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5805 del 10/11/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno undici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: LODIGIANI LUIGI SRL.

ATTIVITÀ: "COSTRUZIONI MECCANICHE" SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLO', VIA GIORDANI N. 47 E N. 37.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta LODIGIANI LUIGI SRL (C.F. 01729600336), con sede legale in Rottofreno (PC), Fraz. San Nicolo', via Giordani n. 47, trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno in data 22/07/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 114908, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*costruzioni meccaniche*" da svolgersi nello stabilimento sito in Rottofreno (PC), Fraz. San Nicolo', via Giordani nn. 47 e 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4- 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 125555 del 10/08/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 126077 del 11/08/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 134359 del 31/08/2021 questo Sac ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 138580 del 08/09/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalle ditte (acquisite al prot. Arape n. 136387 del 03/09/2021), differendo i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 28/09/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 07/10/2021 Sinadoc 20962/2021) risulta che:

- è previsto l'ampliamento dell'attività in locali ubicati c/o lo stabile esistente al civico n. 37 che risultano attigui al civico n. 47; i capannoni risultano confinanti e con area cortilizia comunicante e diverranno un unico sito produttivo; vi sarà, quindi, una riorganizzazione delle aree interne di lavoro e layout impiantistico con lo spostamento di alcuni macchinari, impianti di aspirazione e relativi punti emissivi; verrà inoltre installato un nuovo impianto di taglio al laser generante l'emissione denominata E4;
- è previsto l'aumento di durata di funzionamento dell'emissione E1 da 8 a 10 h/g, dell'emissione E2 da 8 a 16 h/g, dell'emissione E3 da 8 a 10 h/g;
- è previsto anche l'aumento dei giorni annui di funzionamento da 200 a 300;
- la ditta comunica di non essere soggetta a quanto stabilito dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 13911 del 27/08/2021 (prot. Arape n. 133146 del 27/08/2021) - Comune di Rottofreno: parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera ed alla matrice impatto acustico;
- nota prot. n. 156412 del 08/09/2021 (prot. Arpa n. 139045 del 09/09/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;
- nota prot. n. 149429 del 28/09/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

Riscontrato che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1363 del 15/07/2013 è stato disposto di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, la Ditta LODIGIANI LUIGI (P.IVA 00039790332) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per l'attività di costruzioni meccaniche sito in Comune di Rottofreno (PC), Loc. San Nicolò Via Giordani n. 47 (Provvedimento unico del Suap del Comune di Rottofreno n. 10 del 1/8/2013);
- con Determinazione dirigenziale n. 5307 del 4/10/2017 questo Servizio ha confermato in capo alla LODIGIANI LUIGI S.R.L. (C.F. 01729600336) l'autorizzazione (settoriale) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nel Comune di Rottofreno (PC), Loc. San. Nicolo', Via Giordani n. 47 precedentemente concessa alla Ditta LODIGIANI LUIGI con Det. Dir. 1363/2013;
- poichè, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 5 del D.P.R. n. 59/2013, nel caso di aggiornamento di autorizzazione settoriale, il gestore dell'impianto deve presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la presente Autorizzazione Unica sostituisce la precedente autorizzazione settoriale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1363 del 15/07/2013, come volturata con determinazione dirigenziale Arpa n. 5307 del 04/10/2017 in favore della Ditta Lodigiani Luigi Srl;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90

relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LODIGIANI LUIGI SRL (C.F. 01729600336), con sede legale in Rottofreno (PC), Fraz. San Nicolo', via Giordani n. 47, per l'attività di "costruzioni meccaniche" da svolgersi nello stabilimento sito in Rottofreno (PC), Fraz. San Nicolo', via Giordani nn. 47 e 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4- 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;

2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E.01 SALDATURA

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 7500 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 10 | h/g |
| Durata massima annua | 300 | gg/anno |
| Altezza minima | 11 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema abbattimento: | - | |

EMISSIONE N. E.02 TAGLIO LASER

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 4000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 16 | h/g |
| Durata massima annua | 300 | gg/anno |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nm ³ |
| Sistema abbattimento: | FT | |

EMISSIONE N. E.03 TAGLIO LASER

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 1800 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 10 | h/g |
| Durata massima annua | 300 | gg/anno |
| Altezza minima | 11 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nm ³ |
| Sistema abbattimento: | FT | |

EMISSIONE N. E.04 TAGLIO LASER NUOVO

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2400 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 300 | gg/anno |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nm ³ |
| Sistema abbattimento: | FT | |

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare la formazione di emissioni diffuse. In particolare, ogni postazione di saldatura deve garantire una velocità di cattura di 0,5 m/sec, prevedendo una distanza di 30 cm tra la cappa e il punto di produzione degli inquinanti;
- b) al fine di evitare la diluizione delle emissioni, la portata di E1 deve essere quella strettamente necessaria a presidiare le postazioni di lavoro di volta in volta effettivamente attive;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - All. 1 DM 25.8.2000 o celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate a al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del St di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare due mesi;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- m) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti nuovi o modificati, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E4 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve acquisire e mantenere le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 5 del D.P.R. n. 59/2013, la presente Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce la precedente autorizzazione settoriale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1363 del 15/07/2013, come volturata con determinazione dirigenziale Arpae n. 5307 del 04/10/2017 in favore della Ditta Lodigiani Luigi Srl;

6. di dare atto altresì che:

-i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.